



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI RAEE

in collaborazione con:



A cura della Segreteria Assotermica
In collaborazione con i Consorzi:

- ECODOM Consorzio italiano recupero e riciclaggio elettrodomestici
- ECOPED Consorzio nazionale riciclo piccoli elettrodomestici
- Ridomus Consorzio riciclo condizionatori per uso domestico
- European Recycling Platform
- REMEDIA

- Edizione gennaio 2019 -

Indice

1	Presentazione	Pag.	5
2	Premessa	Pag.	6
3	Panorama normativo	Pag.	7
4	Considerazioni	Pag.	8
5	Domestico o professionale	Pag.	9
6	Assotermica tra domestico e professionale	Pag.	11
7	Identikit del produttore	Pag.	11
8	Esclusioni	Pag.	13
9	Conclusioni	Pag.	17



1- Presentazione

Assotermica è l'associazione che in Confindustria e all'interno di ANIMA (Federazione delle Associazioni nazionali dell'industria meccanica varia ed affine) rappresenta la quasi totalità delle industrie produttrici di apparecchi ed impianti termici e componenti destinati al comfort climatico ambientale.

In Italia tale settore occupa circa 12.000 addetti diretti e fattura oltre 2.500 milioni di euro, dei quali oltre la metà per l'esportazione.

In Assotermica confluiscono dieci gruppi merceologici:

- bruciatori ad aria soffiata per combustibili liquidi, a gas e misti;
- caldaie per bruciatori ad aria soffiata;
- caldaie, a terra e murali, con bruciatore a gas ad aria aspirata;
- corpi scaldanti in ghisa, acciaio e alluminio;
- componenti e sistemi di regolazione, misura e sicurezza;
- generatori di aria calda e radiatori a gas;
- sistemi di riscaldamento ad irraggiamento.
- energie alternative
- acqua calda sanitaria
- solare termico

Tra gli scopi primari dell'associazione vi è la promozione dell'efficienza energetica e della tutela ambientale, nel rispetto degli obiettivi della Comunità Europea. Ciò significa, innanzitutto, un migliore sfruttamento dell'energia, mediante tecnologie che comportino una maggiore efficienza ed un risparmio conseguente a cambiamenti nei comportamenti degli utenti negli usi finali. In tale direzione sono da interpretare il costante impegno e gli sforzi dei propri costruttori per sviluppare prodotti e componenti di impianto tecnologicamente avanzati e il ruolo dell'associazione nel diffondere una vera e propria "cultura del riscaldamento".

Assotermica è fatta dei suoi Soci, che garantiscono un confronto costante su molteplici temi e un fermento continuo di nuove iniziative.

Tra le principali attività si possono elencare:

MERCATO: sviluppo di analisi strutturali e congiunturali del settore, in particolare di studi di mercato (nazionali, export) per ogni categoria merceologica.

CONSULENZA TECNICO-LEGISLATIVA: supporto tecnico e partecipazione ai lavori normativi (nazionali ed europei) per garantire livelli ottimali delle prestazioni e della sicurezza dei componenti.

FORMAZIONE: sviluppo di iniziative rivolte alla filiera per l'adeguamento all'evoluzione legislativa e di prodotto.

STUDI TECNICI: collaborazione con Università e partner scientifici per l'elaborazione di dossier e analisi tecniche. Pubblicazione di "linee guida" a supporto della normativa, indirizzate

a progettisti, installatori e costruttori.

COMUNICAZIONE: organizzazione di convegni e giornate di studio su materie specifiche per promuovere il comparto. Rapporti con i media per la diffusione di informazioni di interesse del comparto. Sviluppo di un sito Internet costantemente aggiornato dove i soci possono reperire tutte le informazioni inerenti il settore.

2 - Premessa

La normativa europea in materia di RAEE ha l'obiettivo di garantire che il trattamento di questi rifiuti avvenga nel pieno rispetto dell'ambiente con un totale e sicuro smaltimento delle sostanze inquinanti e un elevato tasso di riciclo delle materie prime secondarie.

Recependo la Direttiva europea, la Legge Italiana con il DLGS 49/2014 ha introdotto per la gestione dei RAEE, il principio della responsabilità del produttore, chiamato a dover rispettare i nuovi obblighi. Si vuole qui sottolineare che i produttori devono conseguire gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio di cui all'allegato V. Responsabilità significa organizzare e finanziare il sistema di raccolta e recupero dei rifiuti RAEE che derivano dai prodotti immessi sul mercato; in altre parole farsi carico del finanziamento e della gestione di un sistema di riciclo dei prodotti una volta che diventano rifiuti, da quando cioè sono conferiti presso i Centri di Raccolta e si completa solo nel momento in cui quegli stessi prodotti sono stati trattati nel rispetto di rigidi criteri di sicurezza e trasformati in materie prime secondarie.

La Guida fornisce spunti di riflessione e approfondisce la tematica in termini di obblighi, possibilità e adempimenti previsti dalle disposizioni inerenti alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) e ai rifiuti da queste derivanti (RAEE), attraverso una chiara definizione degli ambiti applicativi.

L'Open Scope (d'ora in poi OS) che è entrato in vigore il 15 agosto 2018 ha segnato un momento significativo nel mondo dei RAEE. In sostanza trattasi dell'estensione della normativa ad una serie di prodotti prima non inseriti.

Pur riducendo le categorie da 10 a 6, il campo di applicazione della RAEE 2 viene esteso andando a interessare una platea più vasta di nuove aziende.

Ora si ragiona a "inclusione" e non più a "esclusione".

Il principio è che, come si diceva sopra, chi produce una AEE è responsabile anche del suo corretto trattamento a fine vita.

Con l'avvento dell'OS si dischiude un panorama di responsabilità e di coinvolgimento di tutti gli attori della filiera che cercheremo di analizzare il più possibile in maniera puntuale.

Le nuove disposizioni normative interessano tutte le aziende Assotermica giuridicamente individuate come Produttori di AEE.



3 - Panorama normativo

- DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (recast).
- DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49. Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- European Commission, Directorate-General Environment, "Frequently Asked Questions on Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) and Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)", Agosto 2006.
- European Commission, Directorate-General Environment, "RoHS 2 FAQ", 12 December 2012.
- European Commission, Directorate-General Environment, "Frequently Asked Questions on Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)", April 2014.
- Indicazioni operative per la definizione dell'ambito di applicazione "aperto" del DLGS 49/2014 del Maggio 2018. Documento redatto dal Comitato di Vigilanza e Controllo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Indicazioni operative per la definizione dell'ambito di applicazione "aperto" del DLGS 49/2014 - Esempi del Giugno 2018. Documento redatto dal Comitato di Vigilanza e Controllo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

4 - Considerazioni

Chiariamo innanzitutto cosa si intende per apparecchiatura elettrica ed elettronica:

Direttiva 2012/19/UE
ART. 3, comma 1, lettera a)
apparecchiature elettriche ed elettroniche o AEE sono le apparecchiature che **dipendono**, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.

La "dipendenza" dalla corrente elettrica o da campi elettromagnetici si concretizza come descritto nelle "Indicazioni operative" redatte dal MATTM in data 8 maggio 2018, par. 1.2 e 1.3:



1.2

- nel necessitare di elettricità primaria per svolgere la funzione base;
- nel fatto che quando l'elettricità è interrotta, non possono svolgere la loro funzione base

1.3

La condizione di "corretto funzionamento" è quella per la quale la circolazione della corrente elettrica o l'emissione di campi elettromagnetici determina la funzione d'uso principale (funzione primaria) per la quale il prodotto è stato progettato e costruito.

Se l'energia elettrica viene utilizzata solo per le funzioni di supporto o di controllo, questo tipo di apparecchiatura non rientra nella definizione di AEE di cui all'art. 4 del d.lgs. 49/2014. Tra le apparecchiature che non necessitano di energia elettrica per svolgere la loro funzione di base, ma richiedono solo, ad esempio, una scintilla per iniziare, ci sono le falciatrici a benzina e le cucine a gas con sola accensione elettronica. Analogamente, le caldaie a gas che per il loro corretto funzionamento dipendono solo dal gas, e per le quali l'energia elettrica svolge solo una funzione di supporto e controllo, sono escluse.



In aggiunta, gli ESEMPI contenuti nelle "Indicazioni operative" redatte dal MATTM in data 7 giugno 2018 chiariscono in maniera del tutto esaustiva quanto fin qui espresso per quanto riguarda "caldaia/scaldabagno a gas " e "Caldaia per riscaldamento" laddove viene chiarito il concetto di " supporto" della corrente elettrica. (ved. figure sottostanti)

CALDAIA E SCALDA ACQUA A GAS



Esclusa nel campo di applicazione, la corrente elettrica svolge solo funzione di supporto



Inclusa nel campo di applicazione

5- Domestico o professionale ?

Addentriamoci ora in un punto cruciale ai fini della RAEE e cioè la differenziazione tra domestico e professionale per poi, come conseguenza, analizzando le caratteristiche degli apparecchi e componenti delle Aziende associate Assotermica, valutare l'appartenenza all'una o all'altra tipologia in funzione del loro utilizzo .

Le apparecchiature soggette alle prescrizioni della Direttiva RAEE vanno distinte tra RAEE provenienti da nuclei domestici e RAEE professionali, così come definiti nella Direttiva europea e nel decreto di attuazione nazionale:

- **"RAEE provenienti dai nuclei domestici"**: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.

Rientrano in questa classificazione anche gli apparecchi cosiddetti "Dual Use" ovvero AEE che potrebbero essere usate sia nei nuclei domestici che da utilizzatori diversi. Ad es. Computer, cellulare, apparecchi elettronici di largo consumo.

- **"RAEE professionali"**: i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici.

Rientrano in questa categoria le AEE per attività amministrative ed economiche ad uso esclusivamente professionale, ad esempio condomini.

E' bene ricordare anche che la differenza tra RAEE domestici e RAEE professionali riguarda non solo la loro provenienza ma anche il finanziamento per le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento.

In sintesi:

- **"RAEE domestico"**: il produttore deve sottostare agli obblighi previsti dalla normativa e gli oneri derivanti sono ripartiti tra i produttori in proporzione alla rispettiva quota, calcolata sul quantitativo di AEE immesse sul mercato. I produttori adempiono al disposto normativo aderendo a sistemi collettivi di gestione dei RAEE che agiscono per loro conto. Il distributore ha l'obbligo, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura, di ritirare quella obsoleta e di conferirla in un centro di raccolta del comune dove è stato effettuato il ritiro, salvo diversa organizzazione. E' possibile per tutti i distributori ed obbligatorio per quelli con superficie di vendita destinata alle AEE superiore a 400 mq.
- **RAEE professionale**: l'organizzazione del ritiro spetta al produttore di AEE che lo può fare tramite sistemi collettivi. La destinazione della raccolta dovrà essere un impianto autorizzato indicato dal produttore stesso e non un centro comunale di raccolta. Resta il fatto che se il produttore operasse direttamente dovrebbe espletare una serie di adempimenti normativi piuttosto complessi. La legge non vieta la possibilità di usare un eco contributo visibile sia sulle AEE domestiche che su quelle professionali. Il ritiro del RAEE presso l'utente finale può essere richiesto al produttore; è una facoltà, non un obbligo. E' opportuno in occasione della vendita di un apparecchio professionale, informare che quando l'AEE diventerà RAEE non dovrà essere smaltito nel circuito dei rifiuti urbani ma dovrà essere chiamato il fabbricante.



6- Assotermica tra domestico e professionale

Analizzando le tipologie di apparecchi Assotermica si è identificata la seguente classificazione sulla base della potenza nominale:

TIPO APPARECCHIO	POTENZA NOMINALE kW	
	≤ 35	> 35
Caldala e scaldacqua	X	X
Generatore di aria calda	/	X
Radiatore a gas o stufa connettiva a gas	X	X
Brucciatoe	X	X
Gruppo termico (Unit)	X	X
Tubi e nastri radianti	/	X
Componenti e sistemi di regolazione e sicurezza	NA	NA
Altri apparecchi		
	Domestico	Professionale

Le tipologie di RAEE domestici sono racchiuse in 5 Raggruppamenti (R1...R5), ognuno focalizzato su categorie di apparecchi omogenee da un punto di vista delle problematiche di movimentazione e delle tecnologie di trattamento.

7- Identikit del produttore

Per produttori di AEE si intendono le persone fisiche o giuridiche che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata:

- sono stabilite nel territorio nazionale e fabbricano AEE recanti il proprio nome o marchio di fabbrica oppure commissionano la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializzano sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
- sono stabilite nel territorio nazionale e rivendono sul mercato nazionale, con il proprio nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori. Il rivenditore non viene considerato produttore, se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore;
- sono stabilite nel territorio nazionale ed immettono sul mercato nazionale,

nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro della UE;

- sono stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vendono sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

Tali soggetti, valutate le eventuali esclusioni applicabili alle proprie apparecchiature, saranno quindi responsabili del ritiro e smaltimento di tutti i prodotti elettrici ed elettronici inclusi nel campo di applicazione RAEE e immessi sul mercato a decorrere dal 15 agosto 2018.

I produttori di AEE devono innanzitutto:

- ▶ istituire un sistema individuale o aderire a un sistema collettivo per finanziare il sistema di raccolta e smaltimento delle proprie AEE;
- ▶ iscriversi al Registro dei Produttori di AEE e/o aggiornare i prodotti di iscrizione;
- ▶ effettuare le dichiarazioni annuali di immesso sul mercato al Registro.

Il produttore di AEE deve inoltre fornire agli utilizzatori adeguate informazioni riguardanti:

- a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata;
- b) i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità e le modalità di consegna al distributore del RAEE all'atto dell'acquisto di una nuova AEE o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni;
- c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una scorretta gestione delle stesse;
- d) il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE.

Il produttore di AEE deve fornire specifiche informazioni in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato anche agli impianti di trattamento e ai centri di preparazione allo scopo di agevolare la manutenzione, l'ammodernamento e la riparazione, nonché la preparazione per il riutilizzo e il trattamento dei RAEE. Vanno indicati in particolare le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE, nonché il punto dell'AEE in cui si trovano le sostanze e le miscele pericolose.

Tali informazioni possono essere messe a disposizione in forma di manuali o attraverso strumenti elettronici.

Il produttore ha infine l'obbligo di apporre sugli AEE sia il simbolo raffigurante il



cassonetto barrato,



conformemente a quanto riportato all'Allegato IX del D.lgs. n. 49/2014 – che ha lo scopo di assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitare la raccolta differenziata – sia il marchio di identificazione, non definito nella forma grafica, ma con un contenuto informativo minimo costituito da almeno uno dei seguenti elementi:

- nome del produttore (denominazione o ragione sociale) oppure
- logo del produttore, solo se il marchio registrato
- numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

8- Esclusioni

L'ambito di applicazione aperto della Direttiva è limitato dalle esclusioni già previste nel periodo transitorio e da quelle attuate dal 15 agosto 2018. Le esclusioni potenzialmente applicabili ai prodotti di interesse Assotermica sono le seguenti:

9.1 Installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni (rif. art. 3, comma 2, lettera c) del D.lgs. 49/2014);

Ai fini della direttiva e del decreto nazionale RAEE, per installazione fissa di grandi dimensioni si intende: "una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:

- 1) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti;
- 2) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito;
- 3) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature apposite.

mente progettate.

Sull'installazione fissa di grandi dimensioni il documento FAQ della Commissione WEEE 2 rimanda alle indicazioni riportate sulle FAQ RoHS 2.

RoHS2 FAQ (December 2012 -> Q3.1)

[]

As regards "large-scale", this is especially relevant to tools such as stand-alone industrial machines placed individually on the market. "Large-scale" can be used to identify and differentiate between tools because of their size, weight, capacity, throughput or other performance related criteria. It also relates to tool or installation complexity, and to the effort needed for installing, operating, maintaining and de-installing a tool or an installation. One possible way of introducing a direct size criterion relates to transportation. If the installation exceeds the minimum requirements for one of the following criteria, it can be considered large-scale:

- If, when installing or de-installing the installation, it is too large to be moved in an ISO 20 foot container because the total sum of its parts as transported is larger than 5,71m x 2,35m x 2,39m, it can be considered large-scale.
- The maximum weight of many road trucks is 44 tonne. Thus if, when installing or de-installing the installation, it is too heavy to be moved by a 44 tonne road truck, because the total sum of its parts as transported weighs more than the truck's load capacity, it can be considered large-scale.
- If heavy-duty cranes are needed for installation or de-installation, the installation can be considered large-scale.
- An installation that does not fit within a normal industrial environment, without the environment needing structural modification, can be considered large-scale. Examples for modifications are modified access areas, strengthened foundations etc.
- If an installation has a rated power greater than 375 kW, it can be considered large-scale.

9.2 Apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura (rif. art. 3, comma 1, lettera b) del DLgs. 49/2014).

La Commissione chiarisce il principio dell'esclusione tramite il documento WEEE 2 FAQ.



WEEE 2 FAQ (April 2014)

3.14. What type of equipment falls under the exclusion in Article 2(3)(b) as 'specifically designed and installed as part of another equipment...?'

If equipment is specifically produced in order to be installed as part of another type of equipment that is excluded from or does not fall within the scope of the Directive and can fulfil its function only if it is part of that equipment, such equipment is 'specifically designed' and falls out of the scope of the Directive (Article 2(3)(b)). In these cases "specifically designed" equipment means that it is tailor made since it is designed to meet the needs of a specific application in the equipment that it is part of.

Examples of specifically designed equipment to be installed as part of another type of equipment that is excluded from the scope of the Directive include:

- equipment specifically designed, dimensioned and customized to be used as part of a specific large-scale fixed installation ('LSFI') (e.g. sensor equipment with a size, electrical interface and mounting features designed to fit inside drill heads).

In sostanza le AEE progettate per essere integrate in un'apparecchiatura o sistema specifici che sono esclusi o che non rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva (Es. AEE per installazione fissa di grandi dimensioni), si possono ritenere anch'esse escluse, purché si dimostri che in altre applicazioni simili non possano funzionare.

AEE PROGETTATE SPECIFICAMENTE COME PARTE DI UN'INSTALLAZIONE FISSA DI GRANDI DIMENSIONI O DI ALTRI SISTEMI ESCLUSI O NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA RAEE

Gli apparecchi cosiddetti tailor made (realizzati su commessa) destinati ad installazioni fisse di grandi dimensioni o altri sistemi esclusi dal campo di applicazione RAEE, si possono ritenere a loro volta esclusi dal campo di applicazione della Direttiva, purché progettati per assolvere la propria funzione soltanto se utilizzati in quella specifica installazione.

Se ne deduce che tutte le AEE destinate invece ad essere integrate o incorporate in apparecchiature soggette a RAEE e aventi funzione propria, sono incluse nel campo di applicazione.

In questo caso la Commissione precisa nel documento WEEE2 FAQ che tutti i componenti immessi sul mercato separatamente per essere impiegati per fab-

bricare e/o riparare un'altra AEE non rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva, a meno che abbiano loro stessi una funzione indipendente.

WEEE 2 FAQ (Aprile 2014)

3.6. Do components fall within the scope of the Directive?

Components cover the range of items that, when assembled, enable an EEE to work properly. Components placed on the market separately in order to be used to manufacture and/or repair an EEE fall outside the scope of the Directive unless they have an independent function themselves.

However, a self-assembly kit that consists of components that form an EEE when assembled is an EEE at the stage when it is sold as an assembly kit

(Example: remote controlled electric helicopter delivered as an assembly kit).

Questa specifica consente di minimizzare il rischio di una situazione di doppio o multiplo finanziamento per cui uno o più componenti identificati e dichiarati come AEE dal produttore vengono successivamente incorporati all'interno di una macchina finita AEE il cui costruttore, a sua volta, ne sostiene i costi di ritiro e smaltimento.

Va precisato che i prodotti realizzati anche per essere incorporati in altri prodotti come componenti sono tipicamente forniti da aziende OEM (*Original Equipment Manufacturer*).

Se l'azienda OEM è in grado di effettuare con certezza una distinzione, nei quantitativi immessi sul mercato, tra i prodotti destinati ad essere incorporati in altre AEE e i prodotti passibili invece di vendita diretta all'utilizzatore, essa potrà evitare di dichiarare e finanziare quella parte di immesso destinata unicamente ad incorporazione, proprio perché la dichiarazione e il relativo finanziamento verranno effettuati dal produttore dell'apparecchiatura o dell'impianto finale.

L'esclusione di qualunque quantitativo dall'obbligo di rendicontazione e finanziamento dovrà essere comunque adeguatamente giustificata dal produttore con documentazione tecnica a supporto, quale per esempio la dichiarazione di incorporazione, e documentazione commerciale che attesti la destinazione del prodotto, quali fatture e/o contratti di fornitura.



9- Conclusioni

Come speriamo si possa evincere dalla lettura, la Guida qui proposta vuole fornire un indirizzo agli operatori del comparto del riscaldamento e della produzione di acqua calda su un tema complesso e relativamente "nuovo" per il settore. La novità non consiste tanto nella gestione degli aspetti d'impatto ambientale delle apparecchiature Interessate, verso i quali gli operatori hanno acquisito sensibilità già da diverso tempo, ma nell'applicazione di uno schema legislativo che in passato si applicava ad altri ambiti.

Il presente lavoro rimane quindi un primo passo nel chiarire i principali aspetti applicativi della Direttiva europea e può contare sulla condivisione dei suoi contenuti con i principali sistemi collettivi per la gestione dei RAEE, che sono stati direttamente coinvolti e hanno apportato il loro importante contributo.

E' indubbio che alcuni aspetti specifici non sono stati volutamente trattati perché di competenza dei singoli Consorzi mentre altre questioni potranno essere maggiormente sviluppate in futuro alla luce dell'esperienza e delle reazioni che una filiera articolata come quella in cui opera Assotermica potrà fornirci.

Auspichiamo comunque che il documento possa diventare un valido riferimento per il comparto e contribuire a far raggiungere gli importanti obiettivi di sostenibilità, che sono ormai imprescindibili non solo per singole aree merceologiche, ma per ogni ambito produttivo.